

**DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO
DEL CAVALLO DI RAZZA NORIKER (NORICO)**

Art. 1

1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs n. 52 dell'11/05/2018, l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia (ANACRHAI) giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 05 Ottobre 1974, n.637, tiene il Libro Genealogico del cavallo di razza Noriker ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione di un "programma genetico" secondo le modalità previste dal presente disciplinare ai sensi della normativa Europea e nazionale vigente. L'attività del Programma Genetico si estende su tutto il territorio italiano

Organizzazione del programma genetico

Art. 2

1. Il Programma genetico ha lo scopo di conservare e migliorare il Cavallo di razza Noriker, sia sul piano tecnico che economico. L'attività di selezione della razza Noriker è indirizzata alla produzione di soggetti adatti agli attacchi, al tiro nonché all'equitazione.

2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito "Autorità competente", in accordo con le norme e gli standard dell'Associazione allevatori di cavalli di Salisburgo (Landespfederzuchtverband Salzburg) che detiene ai sensi del Regolamento UE n. 2016/1012 il libro d'origine della razza.

Art. 3

1. Allo svolgimento dell'attività del programma genetico ANACRHAI, in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs n. 52 nell'art. 13 commi 3 e 6, provvede mediante:

- la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma genetico, e propone eventuali modifiche al presente disciplinare e alle Norme Tecniche.

2. Della CTC fanno parte:

- un funzionario tecnico dell'Autorità competente (Servizi Zootecnici), dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- tre funzionari rappresentanti delle Regioni (o Province Autonome) nelle quali la Razza Noriker ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico (la nomina di tali Funzionari viene fatta dai rispettivi assessorati regionali per l'agricoltura);
- tre rappresentanti degli allevatori di cavalli di razza Noriker nominati dall'ANACRHAI facenti parti delle tre Regioni/Province Autonome più rappresentative;
- un esperto di zootecnia nominato dall'Autorità competente su proposta dell'ANACRHAI;
- il coordinatore degli esperti di razza;
- il Presidente ANACRHAI o suo delegato.

3. Il Direttore dell'ANACRHAI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un suo delegato, le funzioni di segretario della Commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge e le prescrizioni del presente disciplinare.

4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del Direttore dell'ANACRHAI.

5. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal membro più anziano per età.

6. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti o tecnici scientifici di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

7. Le riunioni della Commissione Tecnica Centrale possono essere svolte in presenza, in videoconferenza o in modalità mista e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e può essere approvato in via telematica.

10. I membri della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. I membri della CTC che sono assenti ingiustificati per due successive sedute della commissione, sono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza, mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

11. L'ANACRHAI è tenuta a garantire la continuità del lavoro della CTC attraverso la sollecita attivazione delle procedure per il suo rinnovo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata la nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione, incluso il rappresentante dell'Autorità competente. In ogni caso, la CTC mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 5

1. L'Ufficio Centrale (UC) provvede a:

- espletare i compiti relativi al funzionamento del Programma genetico;
- coordinare e controllare, anche con ispezioni, degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
- elaborare e pubblicare i dati rilevati per il Programma Genetico.
- predisporre il certificato zootecnico per ogni soggetto iscritto;
- diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento del Programma genetico;
- tenere i contatti con l'Associazione che detiene il libro delle origini della razza o delegarne il compito;
- nominare e formare gli esperti di razza seguendo gli indirizzi della CTC.

2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle Norme Tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'ANACRHAI.

Art. 6

1. ANACRHAI provvede a:

- espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del Programma genetico, secondo le disposizioni e le norme operative dell'Ufficio Centrale;

- a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l'anagrafe degli equidi. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC;
- trasmettere nei tempi e nei modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
- rilasciare i documenti ufficiali del Programma genetico;
- segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'Albo degli allevatori e proprietari di cui al successivo art.10;
- segnalare tempestivamente qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
- svolgere attività che comportino la trasmissione dei dati del Programma genetico a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi.

2. L'ANACRHAI provvede direttamente alle attività previste dal Programma Genetico su tutto il territorio italiano, salvo quanto previsto da eventuali specifiche convenzioni.

Art. 7

1. La Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Razza Haflinger dell'Alto Adige ha il compito di ricercare le genealogie mancanti dei soggetti partecipanti al programma provvedendo a comunicare tali dati all'Ufficio Centrale.

2. Alla Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Razza Haflinger dell'Alto Adige possono essere delegati dall'Ufficio Centrale:

- a) il compito di tenere i contatti con l'organizzazione che detiene il Libro d'origine del cavallo di questa razza;
- b) il coordinamento a livello nazionale della promozione della razza del Cavallo Noriker.

Art. 8

1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati nominati dall'UC ed incaricati dall'ANACRHAI per i rilevamenti morfologici previsti dal programma genetico e per le valutazioni dei soggetti presentati nelle mostre e rassegne.

2. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.

3. Gli esperti di razza devono avere frequentato con successo un corso per esperti di razza in Italia o presso la associazione che detiene il libro genealogico di origine della razza. Gli esperti sono proposti dall'UC e sono nominati da ANACRHAI.

4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengono indetti dall'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.

6. Gli esperti debbono assicurare indipendenza, disponibilità, riservatezza, serietà ed autorità.

7. Pena la radiazione dal Corpo esperti, l'esperto non può operare in manifestazioni non autorizzate dall'Ufficio Centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. È fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa recare danni alle attività svolte da ANACRHAI inerenti al programma genetico. Tale divieto è da estendersi anche all'uso di sistemi di comunicazioni via web.

8. L'esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'UC.

9. Un eventuale ricorso contro il giudizio degli esperti può essere fatto solo a titolo oneroso a carico dell'allevatore.

10. Se un esperto viene nominato come facente parte degli allevatori all'interno della CTC, non può esercitare, per il triennio in cui è in carica, l'attività di esperto.

Albo allevatori e proprietari

Art. 9

1. L'adesione al Programma genetico è volontaria e richiede l'iscrizione all'Albo degli allevatori secondo le modalità previste dall'Ufficio Centrale. Possono aderire al Programma genetico, coloro che:

- a) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal Programma genetico;
- b) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine od all'organizzazione del Programma genetico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.

2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b) è pronunciato dall'UC.

3. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

4. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANACRHA I secondo le modalità descritte al successivo art. 21.

Articolazione del libro genealogico

Art. 10

1. Il programma genetico si attua sui soggetti iscritti nel Libro Genealogico, il quale si articola nella sola Sezione Principale.

Art. 11

1. La Sezione Principale è suddivisa in:

- Registro principale Femmine;
- Registro principale Maschi.

Entrambi i registri sono suddivisi in classi di merito in cui i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche fenotipiche e genetiche definite in base alle Norme Tecniche del programma genetico, come riportato di seguito.

2. Il Registro principale Femmine è suddiviso in:

- a) Classe Base, nella quale sono iscritti tutti i soggetti con madre e padre iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;

b) Classe in selezione, nella quale sono iscritti i soggetti provenienti dalla classe Base che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- avere 4 generazioni di ascendenti iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;
- avere padre e madre iscritti alla classe in selezione;
- essere stati sottoposti alla valutazione morfologica di cui al successivo art. 13 ed aver ottenuto il punteggio previsto per le femmine nell'art. 2 delle Norme Tecniche.

I soggetti della Classe in selezione sono ulteriormente suddivisi in sotto-classi, così come riportato nell'art.2 delle Norme Tecniche.

3. Il Registro principale Maschi è suddiviso in:

a) Classe Base, nella quale sono iscritti tutti i soggetti con madre e padre iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;

b) Classe in Selezione, nella quale sono iscritti i soggetti provenienti dalla classe Base che soddisfano tutti i seguenti requisiti

- avere 4 generazioni di ascendenti iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;
- avere padre e madre iscritti alla categoria in selezione;
- essere stati sottoposti alla valutazione morfologica di cui al successivo art. 13 ed aver ottenuto il punteggio previsto per i maschi nell'art. 2 delle Norme Tecniche.

I soggetti della Classe in selezione sono ulteriormente suddivisi in sottoclassi così come riportato nell'art.2 delle Norme Tecniche.

4. I soggetti della Classe Base sono abilitati esclusivamente alla monta naturale, quelli della Classe in selezione possono essere abilitati anche all'inseminazione artificiale se in possesso di genealogia di prima ascendenza confermata da analisi del DNA.

Iscrizione di cavalli provenienti da altri paesi

Art. 12

1) I soggetti importati, per essere iscritti al Libro Genealogico, devono provenire da Libri Genealogici della razza Noriker ufficialmente riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1012/2016 e devono essere identificati in linea con la normativa europea relativa all'identificazione degli equini, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche.

2. I soggetti importati mantengono il rispettivo documento unico di identificazione, il transponder e il codice UELN (*Universal Equine Life Number*).

Valutazione morfologica

Art. 13

1. Le valutazioni morfologiche, finalizzate all'iscrizione degli animali riproduttori nelle classi di merito di cui all'art. 11, vengono effettuate, così come riportato nell'art. 2 delle Norme Tecniche, nell'ambito di raduni indetti ogni anno dall'UC. L'esperto è nominato dall'UC.

2. Nel corso dei raduni o delle visite l'esperto è tenuto a segnalare eventuali anomalie che potrebbero invalidare la valutazione del soggetto, e il proprietario può decidere o meno, a seguito della segnalazione, di proseguire nella valutazione.

Informazioni di Libro Genealogico

Art. 14

1. L'Ufficio Centrale provvede al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l'anagrafe equina.
2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe equina devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC.

Identificazione dei soggetti iscritti

Art. 15

1. Per essere iscritti al libro genealogico, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe degli equidi.
2. Ad ogni puledro nato, da iscrivere nella sezione principale, si assegna un nome secondo le seguenti modalità. Per le femmine si assegna un nome proprio anche doppio che inizia con la stessa lettera del nome della madre. Per i maschi, il nome è composto di un nome proprio che inizia con la prima lettera del nome del padre e dal nome della rispettiva linea di sangue (Vulkan, Nero, Schaunitz, Diamant, Elmar) inserendo il numero superiore di una unità a quella del padre. Ad esempio, padre Vulkan X, figlio Vulkan XI.
3. L'iscrizione alla sezione principale può essere confermata da un marchio sulla coscia sinistra. La successiva iscrizione alle sottoclassi di merito di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche può essere confermata dalla marchiatura sulla spalla sinistra. Il marchio è rappresentato da una stella alpina che circonda la lettera N. La marchiatura è facoltativa e può essere apposta solo con l'accordo dell'allevatore.

Art. 16

1. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicati dall'UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.
2. In caso di assenza del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) i puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati non possono essere iscritti al Libro Genealogico.

Art. 17

1. La CTC può stabilire limiti e indicazioni di impiego riproduttivo dei soggetti riproduttori e del loro materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica della razza (Reg. 1012/2016, Art. 21 punto 3), come ad esempio l'utilizzo di riproduttori che presentino caratteri non identificativi della razza stessa o siano portatori di geni letali o sub letali.

Documenti ufficiali del Libro Genealogico

Art. 18

1. Sono documenti Ufficiali del Libro Genealogico:
 - a) scheda di identificazione;
 - b) scheda di valutazione morfologica;
 - c) certificato zootecnico.
2. I documenti di cui ai punti a), b) e c) sono predisposti dall'UC.

3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

4. I documenti e gli elenchi ufficiali del Programma genetico costituiscono l'unica certificazione per l'attestazione dell'iscrizione di un determinato soggetto al medesimo Programma genetico.

5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe equina.

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico

Art. 19

1. Le mostre e le altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico sono finalizzate alla promozione della razza ed al confronto tra i soggetti esposti.

2. Le manifestazioni di cui sopra possono avere carattere nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale e devono essere organizzate secondo l'apposito disciplinare ed essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'UC.

Diritti e Obblighi degli allevatori

Art. 20

1. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Programma genetico;
- a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
- a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
- a consentire all'Ufficio Centrale l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
- ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Programma genetico. Competente a valutare l'eventuale incompatibilità è l'Ufficio Centrale.
- a fornire dati anagrafici, codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano gli equidi iscritti al Programma genetico.

2. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico ha i seguenti diritti:

- ammissione all'Albo allevatori e proprietari e partecipazione al Programma genetico;
- registrazione e iscrizione dei propri equidi nelle sezioni di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- rilascio del certificato zootecnico per gli equini iscritti, come previsto dall'art. 18 del Disciplinare;
- accesso ai servizi forniti dall'ANACRHA1 in relazione al programma genetico.

Art. 21

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
- ammonimento;

- sospensione temporanea dal programma genetico;
- esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
- denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'Ufficio Centrale. L'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANACRHAI con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo ANACRHAI che rimangono in carica 3 anni. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Finanziamento del Programma genetico

Art. 22

1. Al finanziamento delle attività del Programma genetico si provvede con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

Art. 23

1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACRHAI hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguibile a norma di legge.

Art. 24

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANACRHAI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 25

1. Le Norme Tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Programma genetico e fissano le modalità di valutazione degli stessi, vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.

2. Le eventuali modifiche delle Norme Tecniche, di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANACRHAI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.